

REGOLAMENTO (CEE) N. 3060/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1992

recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1993)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione di:

- 1 000 t di mele fresche del codice NC 0808 10, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, e
- 1 000 t di pere fresche dei codici NC da 0808 20 10 a 0808 20 39, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre,

originari dei paesi in questione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei

contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.1610	0808 10 10 0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89	Mele fresche, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	1 000	4,5
				Min. 0,2 ECU/100 kg netti
				7
				Min. 1,2 ECU/100 kg netti
				4
				Min. 1,1 ECU/100 kg netti
				3
				Min. 0,7 ECU/100 kg netti
				09.1612
Min. 0,2 ECU/100 kg netti				
5				
Min. 0,7 ECU/100 kg netti				
2,5				
Min. 1 ECU/100 kg netti				
5				
Min. 0,7 ECU/100 kg netti				
6,5				
Min. 1 ECU/100 kg netti				

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.